

*Per del*



07575/09

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Acque  
pubbliche -  
misure di  
salvaguardia

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 1956/2007

Dott. PAOLO VITTORIA - Primo Presidente f.f.-

Cron. 7575

Dott. ENRICO PAPA - Presidente di Sezione

Rep. 2324

Dott. ANTONINO ELEFANTE - Presidente di Sezione

Ud. 10/02/2009

Dott. ALFREDO MENSITIERI - Consigliere -

PU

Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI - Consigliere -

Dott. PASQUALE PICONE - Consigliere -

Dott. FRANCESCO FELICETTI - Consigliere -

Dott. ETTORE BUCCIANTE - Rel. Consigliere -

Dott. MAURA LA TERZA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 1956-2007 proposto da:

AUTORITA' DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO,  
LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIOINE, COMITATO  
ISTITUZIONALE DELLA STESSA AUTORITA' DI BACINO, in  
persona dei legali rappresentanti pro-tempore,  
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI  
12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li  
rappresenta e difende ope legis;

2009

163

- ricorrenti -

**contro**

SEAC S.R.L. (07954389901), AGOSTINIS VETRO S.R.L., B e P ALTO LUMIEI S.R.L. (già B e P ALTO LUMIEI DI BORTOLUZ SERGIO S.N.C.), SECAB S.C.A.R.L., SERVEL-MERA S.R.L. succeduta all'originaria concessionaria Reno De Medici s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio dell'avvocato PAFUNDI GABRIELE, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati MANSI ANTONIO, MANSI FRANCESCO PAOLO, per procura in calce al controricorso;

- controricorrenti -

**nonchè contro**

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO, MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 126/2006 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 17/11/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/02/2009 dal Consigliere Dott. ETTORE BUCCIANTE;

uditi gli avvocati Francesco LETTERA dell'Avvocatura

Generale dello Stato, Antonio MANZI;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. VINCENZO NARDI che ha concluso, previo rigetto, in via preliminare della eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'Autorità ricorrente, per l'inammissibilità del ricorso; in subordine per il rigetto.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La s.r.l. Agostinis Vetro, la s.n.c. B. e P. Alto Lumiei di Bortoluz Sergio, la s.r.l. coop. Secab, la s.r.l. S.E.A.C. e la s.r.l. Servel Mera, titolari di concessioni di piccola derivazione da corsi d'acqua minori del Friuli Venezia Giulia, hanno impugnato davanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche la deliberazione del 3 marzo 2004, con la quale il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione aveva disposto misure di salvaguardia per la tutela delle risorse idriche del Tagliamento, stabilendo in particolare l'entità di minimi deflussi vitali.

Con sentenza del 17 novembre 2006 il provvedimento è stato annullato, per la medesima ragione, considerata decisiva ed assorbente, per la quale lo stesso Tribunale, con sentenza del 13 giugno 2003, aveva accolto un precedente ricorso, proposto avverso una deliberazione di analogo contenuto, emessa il 18 dicembre 2001: si è escluso che le misure di salvaguardia di cui all'art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183 siano legittimamente adottabili ove manchi, come



nel caso in esame, «un piano di bacino già progettato ed avviato verso la fase ultima della formale approvazione»; si è inoltre ritenuto che l'art. 1 del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con legge 3 agosto 1998, n. 267, il quale consente di prescindere dal suddetto presupposto, non fosse applicabile nella specie, trattandosi di norma «attinente ad uno specifico - diverso - contesto territoriale e finalistico, correlato alla "prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite dai disastri franosi nella Regione Campania"».

Contro tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione l'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione e il suo Comitato istituzionale, in base a tre motivi. La s.r.l. Agostinis Vetro, la s.r.l. Alto Lumiei (già s.n.c. B. e P. Alto Lumiei di Bortoluz Sergio), la s.r.l. coop. Secab, la s.r.l. S.E.A.C. e la s.r.l. Servel Mera si sono costituite con controricorso. Non hanno svolto attività difensive in questa sede gli altri intimati: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, Ministero delle attività produttive, Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti, Regione Friuli Venezia Giulia. Le controricorrenti hanno presentato una memoria.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Le resistenti hanno pregiudizialmente contestato l'ammissibilità dell'impugnazione, osservando che è stata proposta con atto notificato il 3 gennaio 2007, in nome di un ente allora già estinto *ex lege*, in forza dell'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il quale ha soppresso, a far data dal 30 aprile 2006, le autorità di bacino previste dalla legge 18 maggio 1989, n. 183 e ha trasferito le loro funzioni alle neoistituite autorità di bacino distrettuali.

L'eccezione non è fondata, poiché l'art. 1 del decreto legislativo 8 novembre 2006, n. 152 ha sospeso l'efficacia della norma richiamata dalle controricorrenti fino alla formazione dei nuovi distretti idrografici e all'entrata in vigore di future disposizioni correttive della relativa disciplina, facendo altresì salvi gli atti posti in essere successivamente al 30 aprile 2006 dalle preesistenti autorità di bacino.

Nella loro memoria le resistenti hanno dedotto che la materia del contendere è cessata, in

quanto il 22 marzo 2007 la Giunta della Regione Friuli Venezia Giulia - alla quale compete provvedere in materia, in base al decreto legislativo 23 maggio 2001, n. 265 e alla legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 - ha preso atto di ciò che il Tribunale superiore delle acque pubbliche aveva deciso con la sentenza del 13 giugno 2003 e ha deliberato di rinviare la determinazione dei rilasci all'esito di una sperimentazione da attuare lungo il corso del Tagliamento, sicché il 24 settembre 2007 l'Autorità di bacino regionale ha bensì determinato i minimi deflussi vitali, ma esclusivamente per le nuove concessioni.

L'assunto deve essere disatteso, non essendo stata documentata l'adozione dei provvedimenti suddetti, da cui secondo le resistenti dovrebbe desumersi che la deliberazione del 3 marzo 2004 «è superata».

Quanto poi alla prospettata incompetenza dell'autorità di bacino interregionale, si tratta di tesi che non può avere ingresso in questa sede, risolvendosi in una deduzione di illegittimità della deliberazione del 3 marzo 2004, che non era stata fatta valere nel giudizio a quo.

Con il primo motivo di ricorso l'Autorità di  
1956/2007

bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione e il suo Comitato istituzionale lamentano che erroneamente con la sentenza impugnata è stata esclusa l'applicabilità nella specie dell'art. 1 del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con legge 3 agosto 1998, n. 267, il quale ha disposto che le misure di salvaguardia debbono essere adottate anche in assenza di un piano di bacino, sia pure soltanto di stralcio.

La censura è fondata.

Sul punto il Tribunale superiore delle acque pubbliche si è basato, ripetendolo testualmente, sull'argomento esposto da questa Corte a sezioni unite con la sentenza n. 12084 del 23 maggio 2006, di rigetto del ricorso per cassazione avverso la sentenza del 13 giugno 2003, con la quale lo stesso Tribunale aveva annullato la deliberazione del 18 dicembre 2001 del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino: «l'evidente irriferebilità al provvedimento in discussione di un dettato normativo quale quello su richiamato, attinente ad uno specifico - diverso - contesto territoriale e finalistico, correlato alla "prevenzione del rischio idrogeologico ed a

favore delle zone colpite dai disastri franosi nella Regione Campania"».

Ritiene il collegio di doversi discostare da questo precedente.

Già il titolo del decreto legge di cui <sup>si</sup> tratta, sul quale si era fatto leva per decidere nel senso suddetto, dimostra che invece le misure per la Campania si aggiungono alle altre, disposte in generale per l'intero territorio nazionale. Ma ciò appare comunque chiaro alla luce del contenuto del provvedimento normativo, le cui disposizioni solo in parte riguardano quella Regione. Ad essa, in particolare, l'art. 1 fa riferimento soltanto nell'ultima parte del primo comma, mentre la necessità dell'adozione delle misure di salvaguardia per le aree a rischio idrogeologico, anche in assenza di piani di bacino, è stabilita nel contesto delle altre disposizioni dello stesso articolo, che demandano il compito alle «autorità di bacino di rilievo nazionale e inter-regionale» e alle «regioni», senza quindi alcuna limitazione alle zone della Campania colpite da disastri franosi. L'alluvione del 1998 nella valle del Sarno è stata dunque l'occasione, ma non costituisce la *ratio legis*, trattandosi di un

complesso di norme diretto principalmente ad accelerare e potenziare quanto occorre per evitare in tutta Italia il pericolo di eventi di quel genere.

L'accoglimento del motivo di ricorso in esame non è impedito dall'obiezione delle resistenti, secondo cui le aree in cui esse operano non sono soggette a rischio idrogeologico, sicché difetta nella specie la condizione cui la norma subordina la propria applicabilità. Si tratta di questione implicante la necessità di accertamenti di fatto e apprezzamenti di merito, che non può pertanto essere affrontata e risolta in questa sede, stanti i limiti propri del giudizio di legittimità.

Gli altri due motivi di ricorso sono inammissibili, in quanto attengono a profili di illegittimità delle misure di salvaguardia in questione (il difetto di istruttoria e la mancanza di previa comunicazione agli interessati), che erano stati dedotti nell'atto introduttivo del giudizio, ma che il Tribunale superiore delle acque pubbliche non ha preso in esame, avendo ritenuto decisiva ed assorbente ragione di annullamento dell'atto l'avvenuta sua adozione in assenza di

un piano di bacino.

Accolto pertanto il primo motivo di ricorso e dichiarati inammissibili gli altri, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio al Tribunale superiore delle acque pubbliche, cui viene anche rimessa la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

DISPOSITIVO

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara inammissibili gli altri; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa al Tribunale superiore delle acque pubbliche, cui rimette anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

Roma, 10 febbraio 2009

Il Presidente

*paol eridori*

Il Consigliere estensore

*Luigi Boninatti*

IL CANCELLIERE  
Giovanni Giambattista

Depositata in Cancelleria  
oggi, 30 MAR. 2009  
IL CANCELLIERE  
Giovanni Giambattista